

ALLEGATO C – Schema di convenzione (da sottoscrivere per accettazione)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(Città Metropolitana di Bologna)

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ DELLA CASA PER LA PACE “LA FILANDA”.

TRA

- Il **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**, con sede a Casalecchio di Reno (Bo) in via dei Mille n. 9, C.F. 01135570370 e P.I. 00534551205, che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”, rappresentato nel presente atto - in virtù del provvedimento sindacale di nomina prot. n. ____ - da _____, Dirigente Area Servizi al Cittadino e di Staff, domiciliata per la carica presso la sede comunale;

E

- L’Ente _(denominazione Soggetto attuatore) _____, di seguito denominato “Soggetto attuatore”, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal _____, C.F. _____, P. IVA _____ con sede in via _____ a _____, qui rappresentata dal Presidente/Legale rappresentante _____, C.F. _____, nato a ____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Soggetto attuatore stesso;

PREMESSO

- Che il Comune di Casalecchio di Reno è proprietario di un immobile situato in Via dei Canonici Renani 8-10 che dal 2005 è stato destinato all'istituzione di un luogo, attualmente denominato Casa per la pace "La Filanda", deputato a interventi culturali, educativi, di documentazione e animazione sui temi della pace e dei diritti umani;
- Che la deliberazione di Consiglio comunale n. 91 del 22/12/2022 "Documento unico di programmazione 2019-2024: Approvazione nota di aggiornamento 2023-2025", alla Linea programmatica e di governo 2 – 01 "La conoscenza nel cuore della città", ha previsto la stipula di una nuova convenzione per Casa per la pace nell'ambito di un obiettivo più generale di qualificazione delle "Case" facenti parte del sistema culturale della città;
- Che la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 28/03/2023, ha approvato le "Linee di indirizzo per la programmazione degli interventi e delle attività della Casa per la pace 'La Filanda' e l'assegnazione della struttura" stabilendo di procedere, mediante istruttoria pubblica e conseguente co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, all'individuazione di un partner fra Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, fissando contestualmente il profilo della Casa e i suoi ambiti di intervento, le risorse messe a disposizione dal Comune e la durata dell'accordo di collaborazione da sottoscrivere in esito al percorso;
- Che, sulla base di tali indirizzi e ai sensi delle "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017" approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021, con determinazione n. 184/2023 è stato approvato l'"Avviso di istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato

con Enti del terzo settore ai fini della co-progettazione degli interventi e delle attività della Casa per la pace La Filanda di Casalecchio di Reno”, prevedendo quali risorse messe a disposizione dal Comune in esito al percorso di co-progettazione per la realizzazione degli interventi, un contributo annuale di € 6.000 (oneri fiscali inclusi) e l’assegnazione in comodato d’uso della struttura Casa per la pace “La Filanda” e dell’area di pertinenza esterna al Soggetto attuatore, da regolarsi mediante lo schema di convenzione ivi approvato di durata triennale, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo e con facoltà di proroga tecnica per sei mesi;

- Che, a seguito di pubblicazione del succitato Avviso, sono state presentate le istanze/l’istanza da parte di _____, prot. n. _____, ritenute/a idonee/idonea dalla Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. ___/2023, come da verbali agli atti;
- Che con determinazione dirigenziale n. ___/2023, prendendo atto degli esiti dei lavori della succitata Commissione, è stato individuato in _____ il soggetto/i soggetti con cui condurre la fase di co-progettazione dando contestualmente avvio alla stessa;
- Che è stata dunque condotta tra i responsabili del Soggetto attuatore e i tecnici dei servizi comunali competenti la co-progettazione, il cui esito è rappresentato dall’integrazione dello schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n. ___/2023 e assunte nel presente testo, dal documento prot. n. ___/2023 (*eventuale*) e dai contenuti della Guida all’uso prot. n. ___/2023 presentati in allegato;
- Che il rapporto istituito dalla presente convenzione è regolato ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 241/1990;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione instaurato fra le parti mediante istruttoria pubblica e finalizzato alla co-progettazione e realizzazione degli interventi e delle attività della struttura della Casa per la Pace “La Filanda”, in quanto luogo deputato ad attività di tipo educativo, culturale e sociale facente parte del sistema culturale di Casalecchio di Reno gestito e coordinato dal Comune. Le finalità e le attività della programmazione e le modalità con cui dovranno essere svolte dal Soggetto attuatore sono specificate all’interno di:

- 1) Guida all’uso della Casa per la Pace, prot. n. _____ del ____/2023, redatta assumendo quali finalità e ambiti di intervento della Casa (cf. artt. 1 e 2) quanto stabilito dalla deliberazione n. 43/2023 sopra citata e completata congiuntamente fra le parti in fase di co-progettazione;
- 2) documento prot. n. ____ del ____/2023 contenente gli esiti della co-progettazione (*eventuale*);

Tali documenti, presentati in allegato alla convenzione, ne formano parte integrante e sostanziale.

Le parti si danno reciprocamente atto che, non essendoci interferenze alcune nello svolgimento dell’attività, per la presente convenzione non è previsto alcun DUVRI e, conseguentemente, non sono previsti oneri per la sicurezza in tal senso.

Il Soggetto attuatore si impegna a designare un proprio referente unico per le attività e la gestione della Casa per la Pace e a comunicarne il nominativo e i recapiti all’Amministrazione comunale.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di mesi 36 (trentasei) dalla data di sottoscrizione con scadenza _____ e potrà essere rinnovata per ulteriori mesi 36 (trentasei) qualora si verifichi la disponibilità delle parti firmatarie attraverso un ulteriore percorso di co-progettazione e valutazione dell'adeguatezza dei risultati raggiunti che si concluda con l'adozione di appositi atti. La scadenza è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di assegnazione.

ARTICOLO 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

Per realizzare gli interventi e le attività concordate, il Soggetto attuatore mette a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie. Per i medesimi fini, l'Amministrazione comunale mette a disposizione:

- erogazione all'Associazione di un contributo annuale di € 6.000 (oneri fiscali inclusi). Il contributo complessivo riconosciuto all'Associazione per l'intera durata della convenzione sarà dunque di € 18.000 (oneri fiscali inclusi), ripartito in quattro contributi annuali, comprensivi del rimborso a carico dell'ente per la copertura assicurativa dei volontari impegnati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, e così ripartiti: € ____ per il periodo ____/2023 – 31/12/2023, € 6.000,00 per il periodo 1/01/2024 – 31/12/2024, € 6.000,00 per il periodo 1/01/2025 – 31/12/2025, € ____ per il periodo 1/01/2026 – ____/2026. Tali somme sono previste nell'apposito capitolo del bilancio pluriennale dell'Amministrazione comunale. Questa provvederà al pagamento della rata annuale a seguito della presentazione del rendiconto di cui all'art. 11, previo espletamento delle procedure relative al DURC e salvo che non siano state constatate e comunicate dall'Amministrazione irregolarità o insufficienze delle attività svolte.

- assegnazione in comodato d'uso gratuito ex artt. 1803 e ss. del Codice Civile, quale bene strumentale alla realizzazione delle attività in convenzione, dell'immobile Casa per la Pace con i beni mobili di proprietà comunale ivi contenuti, e precisamente dei locali e dell'area di pertinenza esterna siti in Via dei Canonici Renani 8-10, di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 della piantina allegata, i cui riferimenti catastali sono: Foglio 5, Particella 1737, Subalterno 6 (Categoria catastale A/10, Rendita catastale € 4715,25). Il soggetto attuatore adibirà esclusivamente l'immobile allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e ad attività compatibili col profilo della Casa riportato agli artt. 1 e 2 dell'allegata Guida all'uso, garantendo in particolare che non venga utilizzato per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista o che costituiscano forme di discriminazione di qualsiasi genere. Il Soggetto attuatore dovrà inoltre custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e restituirlo al Comune nelle medesime condizioni iniziali, salvo il normale deterioramento d'uso. Al momento della consegna dell'immobile, verrà redatto un apposito verbale relativo allo stato di manutenzione degli spazi; al termine della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, il soggetto attuatore dovrà rendere conto al Comune di eventuali danni non conseguenti al normale deterioramento d'uso. Il Soggetto attuatore potrà collocare la propria sede legale presso i locali assegnati in comodato previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

Il Comune si riserva la possibilità di erogare contributi straordinari all'Associazione a fronte di progettualità particolari non ricomprese nella progettazione generale e nelle programmazioni periodiche di cui all'art. 4.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nell'ambito del rapporto di collaborazione attivato fra le parti, l'Associazione si impegna a presentare al Comune entro il _____ di ogni anno la propria proposta di programmazione (*è possibile prevedere più scadenze per la presentazione della proposta, spezzando la programmazione annuale in diversi periodi*) che dovrà essere articolata nei seguenti termini:

- linee tematiche della programmazione;
- tipologia di attività (es: seminari, conferenze, esposizioni, laboratori, ecc.);
- eventuali variazioni agli orari di apertura e al testo degli articoli della Guida all'uso, avendo riguardo di mantenere le finalità e gli ambiti di intervento stabiliti dalla deliberazione n. ____/2023 sopra citata;
- _____ (*possibili ulteriori indicatori, da concordare in fase di co-progettazione*)

Della proposta di programmazione presentata verrà informata la Giunta comunale, e successivamente il Comune potrà richiedere al soggetto attuatore la riattivazione della co-progettazione, garantendo comunque il rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla deliberazione n. 43/2023 sopra citata.

La programmazione delle attività di educazione alla pace rivolte a studenti, famiglie, docenti e professionisti socio-educativi e del volontariato fa parte del Piano dell'offerta formativa previsto dal Patto per la scuola, coordinato dal servizio comunale LInFA. Il soggetto attuatore si impegna pertanto a coordinare tempi e modalità di programmazione e promozione di tali attività col servizio comunale competente.

Nei documenti di programmazione, il Soggetto attuatore può indicare i nominativi

delle persone che, per suo conto, sono referenti di ambiti specifici di attività, in aggiunta al referente unico previsto all'art. 1.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Le attività della Casa per la Pace vengono promosse all'utenza attraverso gli strumenti comunicativi del soggetto attuatore in coordinamento con quelli dell'Amministrazione comunale. A tal fine, l'Associazione si impegna a presentare al Servizio Comunicazione e relazioni esterne del Comune il calendario specifico delle iniziative per il pubblico esterno entro il 15 del mese precedente. Oltre al calendario, andranno inviati eventuali materiali di promozione (volantini, grafiche social, ecc.) **prima** della loro diffusione. Il layout grafico andrà condiviso con il Servizio Comunicazione e Relazioni esterne in modo da aderire agli standard grafici dell'Amministrazione comunale. Per le iniziative non incluse nel calendario mensile, l'Amministrazione comunale non garantisce sostegno comunicativo attraverso i propri strumenti.

Oltre alle attività oggetto della presente convenzione, il soggetto attuatore potrà svolgere presso la Casa per la Pace altre iniziative riferite alla propria attività statutaria, purché non in contrasto con le finalità della Casa e avendo cura di distinguere, nella comunicazione agli utenti e ai cittadini, le attività della Casa da quelle del soggetto attuatore. La copertura comunicativa delle iniziative del Soggetto attuatore non rientra tra le attività del Servizio Comunicazione e Relazioni esterne ma potrà essere di volta in volta da esso valutata sulla base dell'interesse pubblico e degli spazi disponibili nel piano editoriale.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE

L'Associazione ha il compito di gestire le attività e i servizi di documentazione così come descritti nella Guida all'uso di cui all'art. 7.

Presso la Casa per la Pace hanno sede anche le attività e i servizi riguardanti la gestione del Fondo del manifesto pacifista internazionale, costituito dai documenti di cui all'accettazione della donazione del Fondo avvenuta con Delibera di Giunta comunale n. 124 del 25/10/2005 e dalle successive integrazioni dello stesso. Il Soggetto attuatore potrà svolgere queste attività in via diretta o avvalendosi della collaborazione del CDMPI (Centro di documentazione del manifesto pacifista internazionale) e/o di altri soggetti da regolarsi mediante appositi accordi scritti.

ARTICOLO 7 – GUIDA ALL'USO DEGLI SPAZI E DEL PATRIMONIO DELLA CASA PER LA PACE

Il Soggetto attuatore ha compiti di organizzazione e programmazione dell'uso degli spazi concessi in comodato in relazione allo svolgimento delle attività programmate. Eventuali variazioni in questo ambito prolungate nel tempo possono essere comunicate al Comune all'interno dei documenti di programmazione di cui all'art. 4.

La Guida all'uso, redatta recependo gli indirizzi della deliberazione di Giunta comunale n. 43/23, integrati in fase di co-progettazione sulla base della proposta presentata dal Soggetto attuatore, specifica gli orari di apertura della struttura, le attività e i documenti presenti presso la Casa per la Pace, le modalità per accedervi e i criteri di utilizzo da parte di terzi dei documenti e degli spazi della Casa.

È vietato il sub-comodato del bene immobile; il Soggetto attuatore può tuttavia consentirne l'utilizzo temporaneo da parte di soggetti terzi per attività compatibili con le finalità e l'identità della Casa di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 43/23, sulla base dei criteri stabiliti nella Guida all'uso, garantendo in particolare che non vengano utilizzati per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista o che costituiscano forme di discriminazione di qualsiasi

genere. Per tali utilizzi il Soggetto attuatore potrà richiedere una compartecipazione economica delle spese.

Il patrimonio di manifesti costituenti il **Fondo del Manifesto Pacifista Internazionale** conservato presso la Casa per la Pace può essere prestato gratuitamente a soggetti ed enti terzi per la realizzazione di attività espositive, educative, convegnistiche o comunque volte a valorizzarne la pubblica fruizione. Per tali utilizzi, disciplinati dalla Guida all'uso, il soggetto attuatore potrà richiedere una compartecipazione economica delle spese derivanti dal prestito.

A soggetti singoli è consentita la consultazione in sede del materiale di tale Fondo secondo le modalità previste dalla Guida all'uso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli spazi e le aree concessi in comodato per necessità di pubblico interesse. Per questi utilizzi, l'Associazione garantisce l'apertura, la custodia e la chiusura della struttura e l'utilizzo della strumentazione mentre l'Amministrazione provvederà alla copertura degli eventuali costi vivi aggiuntivi.

La Guida all'uso, documento rientrante fra gli esiti della co-progettazione svolta e conservato agli atti dell'Amministrazione comunale con prot. n. ____ del ____/2023, presentata in allegato alla convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Le variazioni al testo dei singoli articoli della Guida all'uso potranno essere proposte dal soggetto attuatore all'interno dei documenti di programmazione di cui all'art. 4.

ARTICOLO 8 – GESTIONE DELLA STRUTTURA

Il Soggetto attuatore dovrà garantire:

§ intestazione e pagamento delle utenze, dei costi di pulizia dei locali e delle

spese di gestione in generale quali luce, acqua, riscaldamento, acqua, telefono e tassa sui rifiuti;

§ compiti di cura e pulizia dell'area di pertinenza esterna assegnata in comodato;

§ manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi e attrezzature e dall'area esterna assegnata come da piantina allegata così come risultanti dal verbale di consegna della struttura;

§ apertura al pubblico e custodia dei locali negli orari previsti nella Guida all'uso di cui all'art. 7;

§ gestione degli utilizzi degli spazi da parte di soggetti esterni sulla base della Guida all'uso garantendone l'uso con modalità corrette e per finalità compatibili col profilo della Casa di cui alla deliberazione n. 43/23 sopra citata.

Il Soggetto attuatore segnalerà per iscritto all'Amministrazione comunale eventuali proposte di acquisto relative ad arredi, strumentazioni e attrezzature. Il Comune valuterà se procedere all'acquisto sulla base di criteri di opportunità e delle risorse disponibili a bilancio.

Il Soggetto attuatore può introdurre negli spazi concessi arredi e attrezzature necessari allo svolgimento delle proprie attività. Tali elementi dovranno essere sistemati in maniera tale da non costituire intralcio, da non ostacolare percorsi e vie di fuga, non dovranno costituire fonte di pericolo e dovranno essere immediatamente rimossi o spostati, a cura e a carico del Soggetto attuatore stesso, qualora il Comune ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche informale.

ARTICOLO 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Al Soggetto attuatore spetta la manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi e attrezzature e dall'area esterna assegnata. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definisce come "intervento di manutenzione ordinaria", l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Il Soggetto attuatore è tenuto a pianificare la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, programmando attività manutentive periodiche, in base al Piano di conduzione della struttura presentato in allegato.

L'Amministrazione comunale, sulla base delle verifiche e dei controlli periodici sugli stabili effettuati, potrà altresì richiedere ed impartire disposizioni qualora, dalle verifiche effettuate, si evidenziasse la necessità di interventi per ripristino della funzionalità o dello stato manutentivo posti a carico del gestore, in relazione allo stato di usura verificato al momento della consegna.

ARTICOLO 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria della Casa per la Pace e dell'area di pertinenza esterna sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definisce come "intervento di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici. Il Soggetto attuatore dovrà segnalare al Comune, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari per il buon funzionamento della Casa. L'Amministrazione Comunale comunicherà quali degli interventi richiesti intende realizzare e in quali tempi intende farlo.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria non programmabili, resi necessari da eventi imprevisi, il Soggetto attuatore è tenuto a segnalarli tempestivamente all'Amministrazione comunale. Tali interventi potranno essere realizzati dal Soggetto attuatore qualora l'Amministrazione comunale sia impossibilitata ad intervenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa.

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie e amministrative.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati prima della loro realizzazione dagli uffici comunali competenti, che valuteranno la congruità dell'intervento e il suo valore economico, stabilendo l'eventuale rimborso da parte dell'Amministrazione comunale.

Alla naturale scadenza del presente contratto, la struttura sarà riconsegnata con tutte le eventuali migliorie apportate dal Soggetto attuatore senza che nulla sia dovuto allo stesso a titolo di indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 11 – RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il soggetto attuatore è tenuto a presentare il rendiconto riferito all'anno solare precedente per le attività previste nella presente convenzione. Il documento dovrà articolarsi in:

- relazione qualitativa delle attività svolte e della gestione della Casa per la Pace, evidenziando i risultati ottenuti e le eventuali criticità riscontrate;
- consuntivo economico delle attività svolte e della gestione;
- sistema di indicatori, coi relativi dati annuali, che ricomprenda obbligatoriamente almeno quelli di seguito indicati: numero e tipologia di attività svolte, numero di partecipanti alle attività, collaborazioni attivate

con soggetti terzi, attività svolte per la conservazione e valorizzazione del Fondo del Manifesto Pacifista internazionale.

ARTICOLO 12 – INFORTUNI, DANNI E ASSICURAZIONI

Il Soggetto attuatore è costituito custode degli spazi concessi in comodato ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, specie ed entità, che dovessero derivare a persone e a cose, causati dai volontari o da eventuali collaboratori o dipendenti del Soggetto attuatore, in seguito allo svolgimento delle attività previste in convenzione, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico del Soggetto attuatore.

Il Soggetto attuatore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti, soci, collaboratori di cui dovesse eventualmente avvalersi o per le prestazioni dei volontari. Il Soggetto attuatore garantisce ai propri aderenti che prestano attività di volontariato le coperture assicurative previste dal D. Lgs. 117/2017 Codice del terzo settore. Gli oneri di tali coperture vengono rimborsati dal Comune all'interno del contributo di cui all'art. 3.

Conseguentemente, il Soggetto attuatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente atto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

(RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Casalecchio) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente convenzione, in

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- €2.000.000 per sinistro;
- €2.000.000 per danni a persone;
- €2.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- €2.000.000 per sinistro;
- €1.000.000 per danni a persone;

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei beni, degli spazi, attrezzature, e quant'altro inerente l'attività;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del Soggetto attuatore o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Soggetto attuatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto della presente convenzione;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, di cui il Soggetto attuatore si

avvalga) che partecipino all'attività oggetto della presente convenzione, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale;
- buona fede INAIL;
- danno biologico

B) Polizza incendio e rischi accessori:

- per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Casalecchio, mediante garanzia "Rischio locativo" per un importo di € 507.000,00 corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile dato in concessione, e alla garanzia "Ricorso terzi" per un massimale non inferiore ad € 200.000,00 per sinistro;
- per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 Codice Civile) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano il Soggetto attuatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Sono comunque fatte salve, rispetto a quanto previsto al presente articolo, le responsabilità generali dell'Amministrazione comunale quale proprietaria della struttura e soggetto responsabile della manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione comunale dispone e attua i controlli necessari a verificare il corretto impiego da parte del soggetto attuatore delle risorse finanziarie e strumentali attribuite per lo svolgimento degli interventi e attività previsti in convenzione. Il controllo della gestione e il suo svolgimento secondo i criteri dell'avviso di istruttoria pubblica e di quanto previsto nella presente convenzione e dell'allegata Guida all'uso è affidato al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e di Staff o a personale appositamente delegato, che potrà avere libero accesso ai locali in cui le attività si svolgono.

All'Amministrazione comunale e al Soggetto attuatore è riconosciuto il diritto di richiedere specifici momenti di verifica su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti ai contenuti dell'attività, e di richiedere l'eventuale riattivazione della co-progettazione, garantendo comunque il rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla deliberazione n. 43/2023 sopra citata.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il Soggetto attuatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare per iscritto al Comune ogni problema sorto nell'espletamento delle attività, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE

Il rapporto col Soggetto attuatore si intenderà risolto di diritto qualora, per cause

riconosciute di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta, gravi e giustificati motivi non si potessero garantire gli impegni assunti con la presente convenzione.

In tali casi le parti non procederanno ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento e si considereranno reciprocamente tacitate.

La presente convenzione si intenderà inoltre risolta di diritto qualora il Soggetto attuatore perdesse i requisiti di partecipazione stabiliti dall'Avviso di istruttoria pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. 184/2023 sopra citata.

La convenzione si risolverà di diritto anche nel caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del divieto di sub-comodato di cui all'art. 7 e in generale delle finalità e modalità di utilizzo stabilite dalla succitata deliberazione n. 43/2023 e dalla Guida all'uso.

La presente convenzione è inoltre sottoposta a condizione risolutiva, che opererà con effetto immediato ed in via automatica, qualora, in esito ai controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 avviati preventivamente alla stipula, dovessero risultare cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale medesimo.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto.

ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è redatta in esenzione dall'imposta di bollo e sarà registrata presso il 1° Ufficio delle Entrate di Bologna con applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017. Le spese sono a carico del Soggetto attuatore.

ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. In costanza del suddetto obbligo, la presente convenzione potrà essere risolta *ex lege* qualora le

transazioni connesse alla convenzione non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Soggetto attuatore, i suoi soci, volontari e collaboratori sono tenuti, per quanto applicabile, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Sistema dei valori e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31 gennaio 2023 e pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.casalecchio.bo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie conseguenti ed inerenti l'esecuzione della presente convenzione, competente è il Foro di Bologna.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti e raccolti in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima.

Letto, approvato e sottoscritto.

- PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – La Dirigente Area Servizi al cittadino e di staff:

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

- PER _____ (denominazione Soggetto attuatore) – Il Legale rappresen-

tante:

ELENCO ALLEGATI:

- A. Planimetria
- B. Guida all'uso (*da redigere in fase di co-progettazione*)
- C. Documento integrativo (*eventuale*)
- D. Piano di conduzione della struttura